

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 791

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIRFATTI, IZZO, PASINATO, MANUNZA, CHIRILLI, DEGENNARO, EUFEMI, IERVOLINO, CICCANTI, MARANO, BOBBIO Luigi, DEMASI, COSTA, GIULIANO, NOVI, LAURO, GRECO, BOSCETTO, PONZO, MEDURI, GENTILE, ASCIUTTI, GUBETTI, GABURRO, SAMBIN, MELELEO, FABBRI, MAFFIOLI, RIZZI, NESSA, PELLICINI, PALOMBO, SPECCHIA, DE CORATO, FLORINO, BRIGNONE, MAGNALBÒ, SEMERARO, TATÒ, ZORZOLI, BASILE, CARUSO Antonino, MANFREDI, FIRRARELLO, MINARDO, BONGIORNO, BETTAMIO, PONTONE, PACE, TREDESE, PESSINA, D’AMBROSIO, TOMASSINI, TREMATERRA e COZZOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2001

—————

Modifiche all’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
concernente il diritto del minore ad una famiglia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge del 4 maggio 1983, n. 184, concernente il diritto del minore ad una famiglia, nasce in ossequio all'articolo 31 della Costituzione, che recita nell'ultimo capoverso: «... La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» ed in effetti l'articolo 2 della citata legge tratta proprio dell'affidamento del minore ad una comunità di tipo familiare o, in mancanza, ad un istituto di assistenza pubblico o privato.

Il presente disegno di legge muove proprio dall'esigenza di intervenire, modificando l'articolo 2 della citata legge, che nell'affidamento del minore dà la priorità alla comunità di tipo familiare ed in seconda istanza prevede l'affido ad un istituto di assistenza sia questo pubblico o privato.

Nostro intendimento è invece quello di salvaguardare e dare priorità assoluta agli in-

teressi del minore, ponendo l'accento sul dovere primario da parte della collettività di tutelare i diritti dell'infanzia di ricevere affetto, educazione, istruzione e cure, attraverso l'affidamento ad una famiglia o ad un istituto pubblico e privato.

Tutto ciò prediligendo l'una o l'altra soluzione in funzione esclusivamente del minore, prevedendo un più incisivo controllo sull'operato degli istituti da parte delle autorità pubbliche preposte.

In quest'ottica è necessario eliminare il termine del 31 dicembre 2006 per dare agli istituti di assistenza pubblici e privati la possibilità di continuare nell'opera educativa intrapresa, svolgendo accanto alla famiglia l'importante compito di tutelare i ragazzi disagiati in un ambiente che li faccia vivere e sviluppare serenamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il minore privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1 può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con minori, alternativamente ad un istituto di assistenza pubblico o privato, o ad una persona singola, in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in un istituto pubblico o privato, l'inserimento in una famiglia o l'affidamento ad una singola persona, dovrà essere caratterizzato da un'organizzazione e da rapporti interpersonali di tipo familiare.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli *standard* minimi di servizi e dell'as-

sistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».